

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale

Modifica del 20 giugno 2013

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore del prestito di personale, allegato al decreto del Consiglio federale del 13 dicembre 2011¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 20 cpv. 1^{bis} Salario minimo

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2013 con effetto sino al 31 dicembre 2014.

20 giugno 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ FF 2011 8165

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

